

Art. 1
Istituzione della tassa.

Al fine di dare attuazione al Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, si istituisce la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da applicarsi in base alla tariffa.

COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA
Provincia di AVELLINO

Art. 2
Attivazione del servizio.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, è attivato in base alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, da applicarsi in base alla tariffa.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, è attivato in base alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, da applicarsi in base alla tariffa.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, è attivata in base alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, da applicarsi in base alla tariffa.

Il Comune di San Martino Valle Caudina, in base alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, da applicarsi in base alla tariffa.

La tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, è attivata in base alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, da applicarsi in base alla tariffa.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, è attivata in base alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, da applicarsi in base alla tariffa.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, è attivata in base alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, da applicarsi in base alla tariffa.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, è attivata in base alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, da applicarsi in base alla tariffa.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, è attivata in base alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni al Comune di San Martino Valle Caudina, da applicarsi in base alla tariffa.

Art. 1
Istituzione della tassa.

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di San Martino V.C. la tassa annuale da applicare in base alla tariffa.
2. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2
Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana;
2. Ai fini dell'applicazione della Tassa il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta:
 - a) Pari al **40%** della tariffa per distanze fino a 500 metri dal più vicino punto di raccolta;
 - b) Pari al **30%** della tariffa per distanze superiori a 500 metri dal più vicino punto di raccolta.
4. Se il Comune si trovasse temporaneamente impossibilitato ad organizzare il servizio per lo smaltimento dei rifiuti "Speciali assimilati", le ditte dovranno provvedere allo smaltimento a proprie spese con la conseguente riduzione del 70% della tariffa in relazione al periodo di assenza del servizio.

La riduzione del 70% della tariffa viene riconosciuta su istanza di parte a condizione che:

- a) una volta individuata la classe di appartenenza della ditta richiedente, i rifiuti speciali assimilati, prodotti dalla stessa ditta e per i quali non è organizzato il servizio comunale, rappresentino la componente principale della propria produzione di rifiuti;
- b) Lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati risulti dal MUD relativo all'anno precedente e presentato alla competente Camera di commercio;

Se i provvedimenti di liquidazione sono emessi in data antecedente alla presentazione del MUD la ditta può chiedere entro 30 gg dalla presentazione dello stesso lo sgravio dell'importo liquidato o il rimborso dell'importo pagato allegando la documentazione di cui al punto b);

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione prevista dal comma 2 dell'art. 59 del Dlgs 507/93:

Art. 3
Gettito e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1. nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a) -, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana l'importo complessivo pari al 5% a titolo di costo di spazzamento;
4. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale.

Art. 4
Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, comprese le aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato;
2. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
3. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a. tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);
 - b. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese le edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - f. tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali, delle caserme, stazioni, ecc.;
 - g. tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali, agricole (escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra) e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
4. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
- a. le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi di gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - b. qualsiasi altra area scoperta operativa.
5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti **per la loro natura** quali i luoghi impraticabili o abbandonati o il cui accesso sia stabilmente impedito.
6. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per il **loro particolare uso**:
- a. i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b. i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - c. i vani caldaia, le cabine elettriche, i forni e simili.
7. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti perché in **obiettive condizioni di inutilizzabilità**:
- a. Le unità immobiliari a destinazione abitativa prive di mobili e suppellettili e utenze (gas, acqua, luce);
 - b. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione momentaneamente non occupate, ma dotate di allacciamento alle utenze (acquedotto, energia elettrica, etc.) e quindi in obiettive condizioni di utilizzabilità, sono altresì non soggette alla tassa se si dimostra, mediante i consumi di energia elettrica e di acqua relativamente all'anno precedente, lo stato permanente di non utilizzo;
 - c. I fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e di fatto non utilizzati;
 - d. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a, b e c e d comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che

siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

8. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque dal Comune non assimilati per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
- d) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
- e) I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed d), devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni.

9. Nei casi i cui risulti di difficile determinazione la superficie ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate e i locali hanno una destinazione promiscua, ai fini della determinazione della superficie non tassabile, si applicano, per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche: riduzioni del 40%;
- studi dentistici e medici: riduzione del 40%;
- lavanderie: riduzione del 40%;
- tipografie artigiane: riduzione del 40%;
- distributori di carburante: riduzione del 40%;
- attività di produzione artigianale o industriale: riduzione del 40%;

1. La detassazione viene accordata a condizioni che l'interessato entro il 20 gennaio di ogni anno faccia richiesta allegando l'ultimo MUD presentato con la relativa ricevuta di presentazione;

Se i provvedimenti di liquidazione sono emessi in data antecedente alla presentazione del MUD la ditta può chiedere entro 30 gg dalla presentazione dello stesso lo sgravio o il rimborso dell'importo dovuto allegando la documentazione di cui al punto 2 del comma 3 dell'art.2 del presente regolamento;

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 7, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle

esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:

- a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
- b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 7 **Commisurazione e tariffe.**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa, da individuare in sede di approvazione della delibera annuale delle tariffe ai fini TARSU, possono essere determinati anche seguendo il procedimento indiretto prendendo in considerazione dati rilevati attraverso analoghe analisi di monitoraggio effettuate in contesti territoriali omogenei, o con dati statistici pubblicati da organi dello Stato, degli Enti Territoriali o istituti pubblici di ricerca.
4. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
6. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Art. 8 **Tariffe per particolari condizioni di uso.**

1. In sede di approvazione della delibera annuale di fissazione delle tariffe ai fini TARSU la Giunta Comunale deve ridurre la tariffa unitaria di un importo non superiore al:
 - a) 33,33% per le abitazioni con un unico occupante;
 - b) 33,33% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) 33,33% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

- d) 33,33% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera a), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
 - e) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale da definirsi tale ai sensi del Dlgs.557/93;
2. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
 3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18.

Art. 9 Agevolazioni

1. La giunta Comunale è autorizzata ad individuare e determinare agevolazioni a favore di particolari categorie di soggetti passivi con un ISEE inferiore al limite che la stessa Giunta annualmente andrà a determinare in sede di approvazione della delibera annuale di fissazione delle tariffe ai fini TARSU;
2. In assenza della deliberazione relativa alla misura delle riduzioni e delle agevolazioni resta prorogata per l'anno la misura adottata precedentemente.

Le giunte si riserva comunque ad individuare agevolazioni per i soggetti a sviluppo economico di aree depresse.

Art. 10 Classificazione dei locali e delle aree.

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie.
2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.
3. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie secondo l'uso cui sono destinate e in base all'omogenea potenzialità di rifiuti. Le categorie principali sono suddivise principalmente in due gruppi omogenei di utenza e classificate in categorie e sottocategorie di utenza:
 - A. categoria abitazioni;
 - B. le altre categorie diverse dalle abitazioni e le categorie relative alle attività economiche.
4. Le categorie del gruppo B sono corrispondenti alle classi di attività previste dalla tabella 4b del d.p.r. 27/04/99 n. 158.
 1. cat.: musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
 2. cat.: campeggi, distributori, carburanti;
 3. cat.: stabilimenti balneari;
 4. cat.: esposizioni, autosaloni;
 5. cat.: alberghi con ristorante;
 6. cat.: alberghi senza ristorante;

7. cat.: case di cura e riposo;
8. cat.: uffici, agenzie, studi professionali;
9. cat.: banche ed istituti di credito;
10. cat.: negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
11. cat.: edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
12. cat.: attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parucchiere);
13. cat.: carrozzeria, autofficina, elettrauto;
14. cat.: attività industriali con capannoni di produzione;
15. cat.: attività artigianali con produzione di beni specifici;
16. cat.: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
17. cat.: bar, caffè, pasticceria;
18. cat.: supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
19. cat.: plurilicenze alimentari e miste;
20. cat.: ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
21. cat.: discoteche, night club.

5. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente comma 3 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
9. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 11 Deliberazione di tariffa.

1. La Giunta Comunale delibera, le tariffe Tarsu in base alla classificazione ed i criteri di graduazione stabiliti dal presente regolamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 12 Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi e gli altri uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione; gli estremi identificativi delle unità immobiliari autonomamente accatastate o accatastabili alle quali appartengono i locali o le aree tassabili;
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

Art. 13 Accertamento.

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il settore tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il settore tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere, oltre gli elementi prescritti dal decreto legislativo 32 del 2001, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sanzioni amministrative ed altre penali.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza, l'Ufficio e le modalità per richiedere informazioni nonché l'Organo comunale designato per l'esercizio dell'autotutela.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione stabilite dal decreto legislativo n.446/97 in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 14
Riscossione.

1. La Giunta Comunale con la delibera annuale di approvazione delle tariffe determina le modalità di riscossione della tassa rifiuti solidi urbani;
2. Qualora venga adottata la modalità della riscossione diretta, il funzionario responsabile emette il provvedimento di liquidazione da notificare con spese a carico del contribuente ai sensi del D.M. 8 gennaio 2001.
3. Il provvedimento di liquidazione, oltre agli elementi indicati dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina delle Entrate n. 55 del 11/07/1998, dovrà indicare:
 - la data entro la quale andrà effettuato il pagamento dell'importo dovuto;
 - il numero delle rate con le rispettive scadenze sono determinate dalla Giunta Comunale (in sede di approvazione delle tariffe).
4. Il mancato pagamento alle scadenze stabilite comporterà contestualmente alla regolarizzazione il pagamento degli interessi di mora da calcolare al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
5. alla riscossione coattiva delle somme dovute si procederà ai sensi del R.D. 609/1910, così come modificato dall'art. 229 del dlgs 51/98 e dalla L 265/02.

Art. 15
Poteri del comune.

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 16
Funzionario responsabile.

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 17
Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal settore tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dal settore tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'invito al pagamento del tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal settore tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge.
5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulti inferiore a euro 11.

Art. 18
Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 15, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

Art. 19
Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
8. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della tassa occupazione temporanea, risulti inferiore ad euro 3.

Art. 20
Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

Art.21
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso e nel rispetto delle norme vigenti.

Art.22
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

SOMMARIO

Art.1	Istituzione della tassa	Pag.1
Art.2	Attivazione del servizio	Pag.1
Art.3	Gettito e costo del servizio	Pag.2
Art.4	Presupposto della tassa ed esclusioni	Pag.2
Art.5	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	Pag.5
Art.6	Inizio e cessazione dell'occupazione	Pag.5
Art.7	Commisurazione e tariffe	Pag.6
Art.8	Tariffe per particolari condizioni di uso	Pag.6
Art.9	Agevolazioni	Pag.7
Art.10	Classificazione dei locali e delle aree	Pag.7
Art.11	Deliberazione di tariffa	Pag.8
Art.12	Denunce	Pag.8
Art.13	Accertamento	Pag.9
Art.14	Riscossione	Pag.10
Art.15	Poteri del Comune	Pag.10
Art.16	Funzionario responsabile	Pag.16
Art.17	Rimborsi	Pag.11
Art.18	Sanzioni	Pag.11
Art.19	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag.12
Art.20	Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento	Pag.12
Art.21	Disposizioni Transitorie	Pag.12
Art.22	Abrogazioni	Pag.12